

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE E RESTAURO
DEL CENTRO STORICO DI TUSCANIA
NOR E TECNICHE DI ATTUAZIONE

NOR E GENERALI

Art. 1 - Limiti del piano

Tutto il territorio racchiuso entro la cerchia delle antiche mura xurbane e le aree immediatamente adiacenti a quest'ultima, fino alla strada "extra-moenia", già prevista dal piano regolatore generale, è soggetto alle prescrizioni specificate negli elaborati che compongono il presente piano particolareggiato.

Art. 2 - Elaborati che compongono il piano

Il piano consta dei seguenti elaborati:

A - grafici, comprendenti:

Tav.1 - Planimetria nel rapporto 1/500 dal rilievo gregoriano eseguito nell'anno 1819;

Tav.2 - Planimetria nel rapporto 1/500 dal rilievo del Catasto edilizio urbano aggiornato alla consistenza pre-sisma;

Tav.3 - Planimetria nel rapporto 1/1000 con la classificazione degli edifici secondo il presumibile periodo di costruzione;

Tav.4 - Planimetria nel rapporto 1/1000 con la classificazione degli edifici secondo il grado di conservazione degli organismi originari;

Tav.5 - Planimetria nel rapporto 1/1000 delle tipologie emergenti e della situazione pre-sisma delle attrezzature;

Tav.6 - Planimetria nel rapporto 1/1000 dei danni subiti dagli edifici;

Tav.7 - Planimetria nel rapporto 1/500 con la definizione dei criteri di restauro degli edifici in funzione del valore e del danno subito;

- Tav.8 - Planimetria nel rapporto 1/500 del piano particolareggiato d'assiene;
- Tav.9 - Planimetria nel rapporto 1/1000 dei comparti d'intervento;
- Tav.10- Planimetria nel rapporto 1/1000 delle destinazioni d'uso e dei servizi;
- Tav.11- Profili regolatori nel rapporto 1/100 relativi ai prospetti degli edifici lungo la Via dell'Annessione (stato di fatto e progetto);
- Tav.12- Profili regolatori nel rapporto 1/100 relativi ai prospetti degli edifici lungo la Via del Giardino (stato di fatto e progetto);
- Tav.13- Profili regolatori nel rapporto 1/100 relativi ai prospetti degli edifici lungo Piazza Mazzini e la Via Cavour (stato di fatto e progetto);
- Tav.14- Profili regolatori nel rapporto 1/100 relativi ai prospetti degli edifici lungo la Via della Libertà (stato di fatto e progetto);
- Tav.15 - Profili regolatori nel rapporto 1/100 relativi ai prospetti degli edifici lungo la Via Torre di Tavollo (stato di fatto e progetto);
- Tav.16- Pianta, sezioni e prospetti nel rapporto 1/100 degli interventi in progetto relativi al comparto di risanamento e restauro n.13;
- Tav.17- Pianta, sezioni e prospetti nel rapporto 1/100 degli interventi in progetto relativi al comparto di risanamento e restauro n.14;
- Tav.18- Pianta, sezioni e prospetti nel rapporto 1/100 degli interventi in progetto relativi al comparto di risanamento e restauro n.15;

B) - Relazione illustrativa integrata dall'elenco catastale delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possono essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano (art.8 della legge 26 maggio 1971 n.288, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in Provincia di Viterbo).

Art.3 - Categorie degli edifici

Ai fini dell'applicazione della normativa che regola la ricostruzione del centro storico, di cui agli articoli successivi, gli edifici, indicati sul piano con differenti colorazioni per la loro determinazione nell'ambito della zona di conservazione e risanamento, sono suddivisi nelle quattro seguenti categorie edilizie:

- 1° :Edifici conservanti totalmente, o quasi, i caratteri architettonici di valore storico (nella tavola n° 7 di piano sono indicati con n°4 gradazioni di colore marrone);
- 2° :Edifici con importanti tracce di elementi originali, ma che hanno subito nel tempo rifacimenti e ristrutturazioni(nella tavola n° 7 di piano sono indicati con n° 4 gradazioni di colore grigio) ;
- 3° :Edifici di costruzione post ottocentesca coerenti con il tessuto edilizio (nella tavola n° 7 di piano sono indicati con n° 4 gradazioni di colore verde);
- 4° :Edifici in contrasto con il tessuto edilizio(art.7) (nella tavola n° 7 di piano sono indicati con n° 4 gradazioni di colore rosso).

Art.4 - Modalità degli interventi

Tutti gli edifici esistenti compresi entro la cerchia delle antiche mura cittadine dovranno rispettare le prescrizioni relative alle varie modalità di conservazione, restauro e trasformazione secondo le indicazioni della tavola n° 8 del piano d'assieme. Essi sono peraltro soggetti alle seguenti norme di carattere generale:

- a) Per gli edifici compresi nel nucleo storico e soggetti al vincolo assoluto di conservazione e di restauro, qualsiasi opera inerente ad essi va effettuata sotto il controllo della

;.../... ..//...

Soprintendenza ai Monumenti. Per essi vige formale divieto di qualsiasi abbattimento o trasformazione che possa modificare le caratteristiche di volume, di forma e stile, sia all'esterno che all'interno.

b) Per gli edifici fortemente danneggiati e per cui è resa necessaria l'opera di ricostruzione, dovrà essere rispettata la sagoma degli edifici preesistenti al sisma nonché gli spazi interni ed esterni, salvo i casi di edifici per i quali sarà necessaria la demolizione; l'eventuale ricostruzione inoltre è vincolata a non aumentare i volumi originari e le superfici lorde dei piani, in modo che le altezze dei piani risultino le stesse delle preesistenti ed il volume dell'edificio sia compreso nel volume geometrico elementare originario.

c) Le riparazioni dei danni subiti dagli edifici di importanza storica ed architettonica classificati alla 1° e 2° categoria del precedente articolo e, più in particolare, quelle degli edifici segnati con un cerchietto campito nella tavola n° 8 d'assise (secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Soprintendenza) dovranno essere eseguite col metodo del restauro scientifico ed i lavori relativi dovranno essere condotti a compimento dopo essere stati concordati di volta in volta con la Soprintendenza stessa.

d) Gli edifici di cui al precedente paragrafo c), dovranno essere inoltre conservati nella loro integrità strutturale esterna ed interna. A tale scopo i criteri tecnici di consolidamento, conservazione, restauro e risanamento dovranno essere concordati e approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti, sulla base di progetti costituiti da elaborati grafici e da relazioni storico-critiche regolarmente muniti di nulla osta della Soprintendenza stessa.

e) Gli edifici inclusi nel complesso del centro storico, che non abbiano i caratteri dei precedenti, nel quadro del comparto di appartenenza, di cui all'articolo successivo, possono

formare oggetto di trasformazione o di ristrutturazione edilizia, al fine di ricomporre la continuità del tessuto urbano secondo le previsioni contenute nel piano d'assieme alla scala 1:500.

Art. 5 - Comparti edilizi

Tutti gli edifici esistenti, per i quali il presente piano prescrive la ricostruzione o la riparazione, ovvero il risanamento interno od il restauro esterno, o gli uni e gli altri interventi contemporaneamente, sono raggruppati in n° 84 comparti che costituiscono unità di progettazione e di intervento.

Fanno eccezione soltanto gli edifici isolati indicati nella tavola del piano d'assieme, per i quali appare possibile l'intervento singolo di restauro, ai fini anche di accelerare le procedure di legge previste per l'esecuzione dei lavori.

L'individuazione dei comparti è stata operata in base a considerazioni di omogeneità dei caratteri morfologici del tessuto urbano i quali, soprattutto a causa delle parziali manomissioni che in taluni casi hanno determinato una sovrapposizione diagonale delle proprietà, richiedono necessariamente un'intervento unitario, (vedi tav. n° 9).

Il progetto di comparto viene ad assumere perciò carattere di progetto generale di restauro architettonico e, quindi, dovrà ottenere l'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

Tale elaborato dovrà essere approntato alla scala 1:100 e comprendere:

- a) - il rilievo planimetrico, ai vari piani, dello stato attuale
- b) - il rilievo dello stato attuale delle varie fonti, con la specificazione, ove possibile, dell'autenticità degli elementi architettonici di interesse particolare;
- c) - il progetto di trasformazione interna degli alloggi e dei locali ai vari piani degli edifici;
- f) - il progetto di restauro degli esterni;
- g) - relazione e tempi di attuazione.

I comparti edificatori godranno a tutti gli effetti delle facoltà concesse dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n° 1150.

Alle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto di comparto dovranno uniformarsi i singoli progetti di ricostruzione, riparazione, risanamento e restauro delle singole unità catastali o immobiliari che dovranno essere sottoposti alla sola approvazione del Genio Civile di Viterbo, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di comparto da parte della Soprintendenza ai Monumenti. E' prescritto tuttavia il nulla-osta di quest'ultimo su quei progetti singoli che, pur appartenendo al comparto, riguardano edifici di particolare importanza storica ed architettonica, secondo le indicazioni del piano d'insieme.

I progetti per i singoli interventi dovranno peraltro risultare in perfetto accordo con le norme del piano e più precisamente con le norme regolanti la categoria a cui essi appartengono; dovranno, inoltre, avere carattere esecutivo e, pertanto, essere completi di computo metrico estimativo estendendo la descrizione del tipo d'intervento (sostitutivo, di consolidamento, ecc.) anche ai particolari più minuti.

Per quanto riguarda gli edifici contigui ad altri vincolati dalla soprintendenza ai Monumenti, se ne prevede il restauro da parte della stessa; in quanto detti edifici possono risultare strutturalmente interdipendenti e l'intervento privato pregiudizievole alla perfetta ed integra conservazione del monumento.

Ai fini di agevolare l'elaborazione dei progetti concernenti il restauro dei comparti, il Comune dovrà fornire, ai privati che ne facessero richiesta, il rilievo dello stato di fatto prima del sisma e almeno in scala 1:200.

Art.6 - Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso dei fabbricati ricadenti nel centro storico devono essere di norma quelle pre-sisma sempre che esse siano compatibili con quelle stabilite dal Piano Particolareggiato.

Eventuali cambiamenti di destinazione potranno essere motivatamente autorizzati su richiesta del proprietario qualora essi non contrastino con le suddette destinazioni di

Piano particolareggiato. (vedi tav. n° 10).

In ogni modo le destinazioni d'uso devono tener conto delle vocazioni originarie di funzione che ne hanno caratterizzato l'originaria unità formale e costruttiva.

In linea di principio potranno distinguersi i seguenti casi:

- A) Organismi unitari ed originari: esclusione assoluta di destinazioni d'uso che possono comportare interventi pregiudizievoli ed incompatibili con i caratteri della destinazione originaria e con le sue componenti spaziali e distributive.
- In particolare tali organismi sono distinti in tre tipi, per ciascuno dei quali si prescrivono le seguenti destinazioni d'uso:
- 1)- Cellule abitative singole o associate: sono ammesse per il piano terra magazzini, autorimesse individuali ed attività commerciali od artigianali senza alterazione delle aperture che debbono rispettare le ampiezze originali. I piani superiori di tali edifici dovranno essere prevalentemente conservati all'uso residenziale.
 - 2)- Edifici a corte: sono ammesse utilizzazioni ai fini dell'impianto di attività specialistiche (scuole, uffici banche, alberghi, ecc.) che ne assicurino l'uso unitario.
 - 3)- Edifici con preminenti caratteristiche di uso pubblico (sia seriali che nodali) per i quali si prescrive la conservazione delle originarie funzioni. E' ammessa per essi un cambiamento di tali funzioni a condizioni però che queste non si discostino sostanzialmente da quelle originarie.
- B) Organismi che hanno perduto l'unità originaria o che realizzati dopo il 1.800 si presentano coerenti con il tessuto edilizio circostante: nuove destinazioni d'uso si possono prospettare tenendo presente però che l'intervento

sarà graduato a seconda delle preesistenze ancora riconoscibili. Dovrà essere mantenuto l'assetto tipologico del tessuto edilizio e non compromettersi quello urbanistico del lotto.

C - Organismi in contrasto con il tessuto urbano: nuove destinazioni d'uso sono previste per organismi che hanno alterato totalmente le dimensioni e le strutture originarie del tessuto urbano, nei casi in cui il piano d'assieme ne ammette la conservazione per non alterare la continuità del tessuto medesimo.

In tali casi, ferme restando le cautele d'ordine generale e le valutazioni di interventi sostitutivi più o meno radicali, potranno essere consentite le più diverse destinazioni d'uso anche per il soddisfacimento delle necessità urbanistiche del centro storico.

In caso di abusivo mutamento di destinazione, si procederà alla revoca delle licenze di esercizio e di agibilità dei locali. Le destinazioni d'uso, oltre quelle abitative, sono comunque le seguenti:

I) Uffici pubblici statali, provinciali, comunali, e sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, di interesse nazionale, provinciale o cittadino.

II) Sedi di banche ed Istituti.

III) Edifici destinati a servizi di interesse pubblico (Musi, Carabinieri, ecc.)

NORME PARTICOLARI

Art.7 - Prescrizioni di carattere esecutivo

I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazioni. Le opere di ricostruzione, riparazione, sistemazione e restauro, dovranno, in particolare rispettare le seguenti prescrizioni di carattere esecutivo:

a) Le lesioni saranno riprese con il metodo del "cuci e scuci" con struttura muraria di norma uguale all'originaria anche nella composizione delle malte, ove però fossero gravi sin da compromettere la stabilità dell'edificio,

sono consentite tecniche e materiali più idonei, fatto salvo il rispetto dell'aspetto architettonico.

- b) Le murature esterne ed interne costituite da cortina di tufo in vista dovranno essere trattate con malta di calce e pozzolana con esclusione assoluta di cemento nella parete esterna; Sono di norma escluse le stilature.
- c) I solai in legno di pregevole fattura artistica o comunque caratterizzanti l'architettura interna degli edifici, eventualmente ignifugati dovranno essere conservati.

Eventuali strutture rigide di collegamento e sostegno dovranno essere realizzate al disopra dei solai i quali dovranno essere agganciati alle suddette.

- d) Le coperture a tetto dovranno essere mantenute allo stesso livello. Quelle crollate o pericolanti potranno essere ricostruite impiegando per le strutture portanti, materiali più idonei, anche diversi dal legno, pur mantenendo per le gronde sporgenti, palombelle in legno e laterizi.

Il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi ed embrici vecchi con l'aggiunta, ove occorra, di una piccola quantità di elementi nuovi.

Sono escluse le coperture con le cosiddette marsigliesi, olandesi e portoghesi.

- e) Per quanto si riferisce agli intonaci antichi, si fa l'obbligo di saggi sistematici per gli intonaci interni, mentre per gli intonaci sia esterni che interni antichi, dovrà essere usato il metodo del restauro conservativo. Pertanto nessuna spicconatura di demolizione, ma ripresa delle parti mancanti e fissaggio di quelle rimaste.
- f) Anche per le tinteggiature dovrà usarsi il metodo del restauro conservativo con ripresa delle vecchie tinte. Sia le vecchie che le nuove tinte, da concordarsi con la Soprintendenza ai Monumenti di volta in volta previa campionatura, dovranno essere eseguite a calce e colori di terre naturali;
- g) Gli infissi di porte esterne ed interne e di finestre e serrande, dovranno essere del tipo tradizionale. Per quanto possibile si conserveranno i tipi esistenti opportunamente restaurati.

h) I balconi eseguiti in epoca successiva a quella della realizzazione dell'edificio ed in contrasto con l'unità compositiva del medesimo, dovranno essere rimossi con ripristino della originaria apertura. Dovranno essere altresì rimosse tutte le tettoie eseguite con materiali moderni (eternit, ondolux ecc.)

Art.3 - Edifici conservanti totalmente o quasi caratteri architettonici e di valore storico (art.3, tipo I° e art.4 lett.b).

Antichi organismi caratterizzati da una sostanziale unità ed omogeneità formale, distributiva o strutturale dovuta o alla integrità (oquasi) dei loro caratteri originali, o all'autenticità degli apporti costruttivi al loro sviluppo storico.

E' previsto che:

a) Nel caso che le strutture non siano lesionate: si applicano i criteri del restauro scientifico (consolidamento delle strutture, eliminazione, previo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti, sia delle superfetazioni che delle sopraelevazioni od alterazioni comunque disorganiche rispetto all'impianto distributivo. Particolare cura deve essere posta nel risanamento igienico le cui soluzioni non devono alterare i caratteri tipologici dell'edificio. Gli elementi originari architettonici danneggiati devono essere ripristinati con la ricomposizione dei frammenti, eventualmente integrati con materiale identico.

b) In caso di lesioni o crolli parziali di elementi strutturali orizzontali o verticali; si ristabilisce con tecnologia analoga all'originaria l'unità del tipo di struttura esistente.

Per gli altri interventi, valgono le norme del paragrafo precedente.

c) In caso di crollo parziale dell'edificio, crollo integrale di strutture orizzontali o verticali e di strapionbi di facciate, i criteri tecnici di intervento devono essere dettati dalla Soprintendenza ai Monumenti.

Comunque le strutture verticali ed orizzontali devono essere ricostruite e regola d'arte con sistemi costruttivi e tecnologie analoghe a quelle originali e comunque uguali a quelle pre-sima; quando tali sistemi costruttivi non sono in contrasto con la concezione strutturale dell'intero organismo.

Le strutture murarie esterne devono essere ricostruite, ove possibile, riutilizzando il materiale originario altrimenti con materiale identico a questo.

Per le strutture murarie esterne strapiombanti sono ammessi solo accorgimenti che ristabiliscano l'equilibrio statico con esclusione di demolizioni e rifacimenti.

d) In caso di distruzione al 70,80%, salvo diverso parere della Soprintendenza ai Monumenti, è ammessa la ricostruzione degli elementi di interesse formale soltanto quando si disponga di documenti grafici attendibili e sia possibile ricomporre gran parte dell'edificio con materiali idonei e tecnologie in parte analoghe a quelle originali.

In caso di nuova costruzione vale il paragrafo b) dell'art. 4.

Art.9 - Edifici con importanti tracce di elementi originari, ma che hanno subito, nel tempo, rifacimenti e ristrutturazioni.

Antichi organismi che nel tempo hanno subito rifacimenti e ristrutturazioni parziali o totali tali da modificare in parte sia i caratteri unitari originari e sia i valori di tipicità e di autenticità organica, ma che conservano importanti tracce di elementi originari e di specifici aspetti formali, tipologici e strutturali.

E' previsto che:

a) Nel caso che le strutture non siano lesionate si applicano i criteri di restauro scientifico (vedi paragrafo a) dell'art.8).

Particolare cura dovrà porsi nella ricomposizione, ove possibile, dell'unità dell'impianto tipologico. I particolari architettonici danneggiati saranno ripristinati solo quando si possa ricomporre in gran parte con frammenti originari o quando venga prescritto dalla Soprintendenza ai Monumenti.

b) In caso di lesioni e di crolli parziali di elementi di strutture orizzontali e verticali si ristabilisce l'unità del tipo di struttura esistente ove questa sia di valore storico; per gli altri interventi vedi paragrafo a).

c) In casi di crolli parziali dell'edificio, crollo integrale di elementi di struttura orizzontale e verticale, strapiombi di facciata: le parti strutturali di interesse storico, se possibile, devono essere ricomposte con materiale originale, le rimanenti strutture devono essere ricostruite secondo una tecnologia omogenea con quella originale, ricomponendo, ove possibile, l'unità dell'impianto distributivo.

Per le strutture murarie esterne strapiombanti sono ammessi solo accorgimenti che ristabiliscano l'equilibrio statico.

Solo nel caso che dette strutture siano state in gran parte rimaneggiate e l'interesse architettonico sia limitato a soli frammenti, qualora si renda impossibile il consolidamento è ammessa la demolizione e ricostruzione, previo parere della Soprintendenza ai Monumenti, secondo una tecnologia omogenea con quella primitiva, con conservazione di frammenti di interesse architettonico.

d) In caso di distruzione al 70,80% se i ruderi, in specie le murature esterne, presentano interesse architettonico saranno consolidati e l'area sistemata a verde. Altrimenti, ove sia necessario ricomporre la continuità del tessuto edilizio, si ricostruirà secondo tipi strutturali e distributivi coerenti con il tessuto edilizio circostante con volumetria uguale a quella preesistente. Vedi inoltre paragrafo c) dell'art. 6.

Art. 10- Edifici di costruzione post-ottocentesca coerenti con il tessuto edilizio.

Edifici di costruzione post-ottocentesca che per dimensioni, tipo distributivo e strutturale, sono coerenti o si possono facilmente rendere coerenti con il tessuto edilizio circostante.

E' previsto che:

a) Nel caso che le strutture non siano lesionate: consolidamento delle strutture, eliminazione delle sopraelevazioni e delle superfetazioni, ove contrastino con il tessuto edilizio circostante, risanamento igienico.

b) In caso di lesioni e crolli parziali di elementi delle strutture orizzontali e verticali: riparazione e ricostruzione se-

condo tecnologie omogenee a quella originaria. Per gli altri interventi vedi a).

- c) In caso di crolli parziali dell'edificio, crollo integrale di strutture orizzontali e verticali, strapiombi di facciate; consolidamento e restauro secondo le norme già indicate nei par. a) e b), solo in caso di impossibilità tecnica controllata, demolizione e ricostruzione secondo i tipi strutturali e distributivi coerenti col tessuto edilizio circostante nel caso sia necessario ricomporre la continuità del tessuto edilizio, altrimenti destinazione a verde pubblico e privato.
- d) In caso di distribuzione al 70,80% vedi c).

Art. 11 - Edifici in contrasto con il tessuto edilizio.

Sono edifici in contrasto con il tessuto edilizio circostante gli edifici che hanno alterato totalmente i caratteri dell'organismo originario.

Per tali edifici, in linea generale; è prescritta la demolizione e l'area di risulta dovrà essere destinata a spazio di uso pubblico o privato (verde o cortili).

Solo quando è necessario ricomporre la continuità del tessuto edilizio ed il contrasto discende da un tipo di costruzione non coerente con l'ambiente e con i caratteri architettonici in esso predominanti, può essere consentito, nello assoluto rispetto delle previsioni del piano d'assieme (Tav. n° 8), il restauro dell'edificio su progetto preventivamente approvato dalla Soprintendenza ai Monumenti.

ART.12 - Attività industriali e commerciali.

Ogni attività industriale é vietata all'interno del centro storico, sono consentiti soltanto piccoli laboratori di artigianato locale. Nel centro storico sono ammessi negozi di qualsiasi tipo purché consoni all'ambiente e purché non comportino alterazioni estetiche negli edifici che li accolgono.

Per questi é previsto che:

- a) Le vetrine e le mostre incluse nel negozio devono essere progettate sia riguardo la forma che l'illuminazione, in modo tale da mantenere il carattere dell'edificio e con le norme di cui all'art. 16. I relativi progetti esecutivi con le indicazioni delle dimensioni, profondità, illuminazione devono riportare il preventivo benessere della Soprintendenza ai Monumenti.
- b) Le serrande, i cui disegni devono riportare il visto della Soprintendenza ai Monumenti, devono essere a maglia e mantenere un carattere confacente all'ambiente quindi non essere pregiudizievole per l'edificio in cui sono incluse.
- c) Le tende esterne aggettanti devono essere consentite dalla Soprintendenza ai Monumenti dopo richiesta indicante dimensioni, lunghezza d'oggetto, campione di stoffa e di colore, disegno d'ingombro.
- d) Sono vietate le insegne al neon esterne sui muri sia in lato verticale che orizzontale. Le stesse potranno essere incorporate nelle vetrine e nelle porte d'ingresso e i rispettivi disegni e dimensioni essere approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti.

ART.13 - Verde privato

Le zone destinate a verde privato sono soggette alla seguente normativa:

- devono essere conservate a verde le zone verdi esistenti ed inoltre vincolate a tale uso le aree di cui ai par.c) e d) dell'art. 10 e quelle ricadenti nell'art. 11 che non siano rese di uso pubblico.

- nelle zone destinate a verde privato è vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio, salvo piccoli manufatti destinati al ricovero di attrezzature e non ad abitazioni e soggetti anch'essi al controllo della Soprintendenza.
- E' obbligatorio il rispetto; negli spazi interni ed esterni delle eventuali alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche, e tutte le zone devono essere sistemate e mantenute a giardino o comunque coltivate.

ART.14 - Verde pubblico

Le zone di verde pubblico comprendono le aree destinate a verde di rispetto e le aree destinate a parco.

Tali zone sono soggette alla seguente normativa;

- deve essere mantenuta l'attuale consistenza di verde e devono essere a questa aggiunte le aree, di cui ai par.c) e d) dell'art. 10 e quelle ricadenti nell'art. 11, che si renderanno disponibili e idonei a tale uso.
- E' obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche e gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino;

Le zone sistemate a verde pubblico sono quelle esterne alle mura della città e comprese fra queste e la viabilità perimetrale, e le zone all'interno delle mura, libere o liberabili da costruzioni indicate nel piano.

Il vincolo di verde pubblico di rispetto comporta l'obbligo graduale nel tempo, di esproprio e demolizione dei fabbricati e dei manufatti ricadenti in tali zone.

Il vincolo di verde a parco pubblico comporta:

- a) Divieto di altre ulteriori nuove concessioni ed obbligo di spostamento graduale dei chioschi, distributori, edicole al di fuori di una fascia definita da una linea parallela all'andamento delle mura e distante 30 metri da queste, ovvero sull'altro lato, della strada perimetrale esterna alle mura.
- b) possibilità d'inserimento, nella zona a parco, di aree di parcheggio pubblico, di superficie massima pari al 20% del-

l'area totale purché corredate con opportune sistemazione a verde.

c) Possibilità di inserimento con sistemazione adeguata di percorsi pedonali .

Nelle aree destinate a parco, nelle parti ritenute idonee potrà essere consentita la creazione di impianti culturali e ricreativi di interesse pubblico, nonché costruzioni per ospitare particolari attività che rivestano contemporaneamente i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse.

Tali costruzioni non devono arrecare pregiudizio alcuno al godimento e alla agibilità del parco pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature e alle caratteristiche panoramiche e ambientali del complesso. I relativi progetti dovranno riportare l'approvazione della Soprintendenza.

Il vincolo comporta altresì l'obbligo graduale nel tempo di esproprio e demolizione dei manufatti edilizi non compatibili con la destinazione a parco secondo la specifica indicazione della Tav. n° 9 e n° 10.

ART. 15 - VIABILITA'

Alla viabilità sono destinate quelle zone atte ad assolvere le funzioni assegnategli sia per un ridimensionamento viario che per la creazione di spazi liberi .Nelle zone destinate alla viabilità é vietata ogni costruzione anche a carattere provvisorio, nonché ogni accesso da strade secondarie, o da spazi interni, al di fuori di quelle indicate nel piano.

Per l'organizzazione viaria al centro storico é previsto:

- una rete viaria automobilistica limitata e confluyente in zone di parcheggio pubblico.

- una rete pedonale indipendente, da quella automobilistica e strettamente legata all'ubicazione dei parcheggi .

- spazi destinati a parcheggio; slarghi , piazze ecc.

- in sede di rifacimento e di ristrutturazione dei piani viari potranno essere ripristinati eventuali livelli originari diversi dagli attuali, con adeguamento degli ingressi alle abitazioni, negozi ecc.

ART. 16 - Arredo Urbano.

Dato le caratteristiche intrinseche ed uniformi del centro storico, per l'arredo urbano del centro stesso, si prevede che:

- a) Siano vietate le insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo luminoso e non illuminato, di qualsiasi dimensione, sia sospese che su tutti i muri perimetrali appartenenti al centro storico, fatta eccezione per le sole insegne relative alla destinazione dei locali ad esercizio pubblico, purché comprese nelle imbotti dei vani luci e di passaggio e di accesso in maniera armonica con le linee architettoniche dell'edificio.
- b) Sia vietata l'affissione pubblicitaria se non negli opportuni spazi appositamente destinati allo scopo dalla Amministrazione Comunale.
- c) L'illuminazione viaria esterna pubblica e privata e dei cortili esterni ed interni deve essere, esclusivamente composta di lampade ~~xxfiv~~ con filamento incandescente, con divieto assoluto per qualsiasi altro tipo di lampade, ed inoltre deve essere ottenuta da apparecchi diffusori sporgenti a mensola dai muri perimetrali, con divieto assoluto di fili volanti, tali apparecchi devono riportare il benestare della Soprintendenza ed i cavi di allaccio devono essere posti dentro apposite tracce nel muro. Soluzioni differenti devono essere studiati in loco d'intesa con la Soprintendenza anche quando riguardino casi particolari di complessi monumentali e ambientali.

Roma, lì 13 Ottobre 1971.